



TRIBUNALE DI LOCRI

Ordine degli Avvocati

89044 LOCRI (RC) - Piazza F. Fortugno • Tel. 0964.20469 - Fax 0964.232848

<http://www.avvocatilocri.it> • e-mail: ord.locri@cert.legalmail.it

REGOLAMENTO PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E PER IL PARERE DI COMPENSI PROFESSIONALI

Articolo 1

Ai sensi dell'art.13 della legge 247/2012 il Consiglio dell'Ordine, in merito alla determinazione dei compensi dovuti dai clienti, è chiamato a regolamentare due diverse procedure:

- a) la conciliazione, attivabile sia dall'iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Locri che dal suo cliente, o loro eredi ed aventi diritto in forza di legge;
- b) il parere di congruità, attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Locri o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.

Articolo 2

Il termine per la conclusione dei due procedimenti è fissato in giorni centoventi a partire dalla data del deposito della richiesta, sia essa di parere che di conciliazione.

Articolo 3

La richiesta di parere, come quella del tentativo di conciliazione, dovrà essere redatta in un originale e due copie, eventualmente, in tutto o in parte, su moduli predisposti dal Consiglio ed accompagnata dalla copia degli atti cui la pratica si riferisce, necessari a consentire la valutazione dell'attività professionale.

Dovrà essere prodotta copia della procura in forza della quale si sono compiuti gli atti.

La richiesta dovrà in ogni caso:

a) essere preceduta da una breve relazione sull'attività svolta con indicazione, per le pratiche giudiziali, dell'ufficio, del numero di ruolo, del tipo di procedimento, del valore, della durata e, per le pratiche stragiudiziali, del tipo di attività prestata, del valore, della durata nonché, per ambedue, con l'indicazione dei criteri sulla scorta dei quali sono stati determinati i compensi;

b) essere accompagnata da una nota analitica con indicati:

b-1) la tariffa/tabella applicabile corrispondente all'attività cui si riferisce l'importo;

b-2) la data delle udienze con specifica attestazione che esse sono considerate ai fini del compenso in quanto non di mero rinvio;

b-3) i documenti contenuti nel fascicolo allegato cui ci si deve riferire per il controllo dell'effettivo svolgimento di ogni singola attività.

Nel caso di richiesta di conciliazione che pervenga dal cliente la documentazione ritenuta necessaria, dovrà essere depositata dall'iscritto che aderisce al tentativo almeno 7 giorni prima della data fissata per il tentativo relativo.

Articolo 4

Pervenuta la richiesta, il Presidente, nomina un consigliere responsabile del relativo procedimento il quale esercita le funzioni ed i poteri istruttore.

Il Presidente del C.O.A. se la controversia appare particolarmente complessa, può nominare, per la costituzione dell'organismo di conciliazione, oltre al Consigliere responsabile, con funzioni e poteri istruttori, altri due membri del Consiglio.

Nel caso di richiesta del tentativo di conciliazione, detta nomina, con tutte le indicazioni prescritte, sarà comunicata ad entrambe le parti.

L'assegnazione dei fascicoli deve essere effettuata tra i componenti del Consiglio facenti parte della Commissione Liquidazione Parcelle salvo deroghe determinate da ragioni di incompatibilità o di opportunità riconosciute dal Consiglio.

Articolo 5

Nel caso di richiesta di tentativo di conciliazione, il consigliere responsabile, convocherà le parti dinnanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione nei termini fissati dal presente regolamento.

Dell'esito positivo del tentativo redigerà verbale sottoscritto dalle parti presenti e dal consigliere responsabile.

Nei casi in cui l'organismo di conciliazione sia costituito oltre che dal Consigliere responsabile da altri due membri del Consiglio, il verbale dovrà essere sottoscritto, oltre che dal Consigliere responsabile e dalle parti anche dagli altri due membri facenti parte dell'organismo di conciliazione.

L'esito negativo sarà attestato dal solo consigliere responsabile.

La consegna di un originale del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo di conciliazione secondo gli importi in vigore.

Il contributo da versare al deposito della richiesta è pari al diritto di segreteria, nel caso di esito positivo della conciliazione sarà dovuto l'ulteriore contributo, per l'attività conciliativa espletata, nella misura del 3% dell'importo determinato in sede di conciliazione.

La responsabilità del pagamento è solidale tra le parti.

Articolo 6

Nel caso di richiesta di parere di congruità, il consigliere responsabile, effettuate le valutazioni del caso ed esperite le attività istruttorie che egli riterrà utili, riferirà le sue conclusioni al Consiglio entro la seconda seduta immediatamente successiva a quella di nomina e comunque non oltre il termine di 45 giorni da questa, proponendo il provvedimento da adottare.

Articolo 7

Se la proposta del consigliere responsabile fosse di adottare un provvedimento conforme alla richiesta dell'interessato, egli si limiterà ad apporre sulla copia della domanda un visto, in guisa da esprimere il proprio parere conforme.

Se la proposta fosse di adottare un provvedimento in tutto o in parte difforme dalla richiesta dell'interessato, il consigliere responsabile ne indicherà per iscritto le ragioni in modo succinto.

Articolo 8

Il Consiglio, entro il termine di cui all'art. 1), adotterà il provvedimento finale che, se

conforme alla domanda, in mancanza di altre indicazioni, si intenderà motivato con riferimento alle considerazioni svolte dall'interessato nella propria richiesta relativamente ai criteri sulla scorta dei quali egli ha determinato l'importo domandato.

Nel caso il Consiglio reputasse di esprimere un parere non conforme, in tutto o in parte, alla richiesta, in mancanza di altre indicazioni il parere si intenderà motivato con riferimento alle considerazioni espresse dall'interessato nella propria richiesta relativamente ai criteri sulla scorta dei quali egli ha determinato l'importo domandato, come integrate e/o modificate dalle osservazioni del consigliere responsabile.

Articolo 9

9 - In caso di notevoli difformità tra quanto domandato e quanto oggetto delle valutazioni del consigliere responsabile e/o del Consiglio e comunque in tutti i casi in cui quest'ultimo lo ritenesse necessario per il modo come la parcella è stata presentata, ovvero per errori di impostazione o di calcolo, il Consiglio potrà ricusare il parere ed invitare l'iscritto, anche tramite il consigliere responsabile, a riformulare la domanda attenendosi alle valutazioni e/o prescrizioni del consigliere responsabile o del Consiglio.

In tal caso tutti gli atti saranno restituiti all'interessato ed il termine per l'adozione del provvedimento finale si intende sospeso sino a quando la diversa richiesta conforme alle prescrizioni non sia presentata o il Consiglio non abbia ricevuto il rifiuto scritto che segue.

L'interessato potrà nondimeno, ricevuta detta richiesta, rifiutare per iscritto di adeguarvisi, nel quale caso il Consiglio provvederà all'emanazione del provvedimento finale sulla scorta della richiesta originaria.

Decorso 90 giorni dalla richiesta senza che sia stata presentata la nuova parcella adeguata alle prescrizioni o senza che sia stato ricevuto il rifiuto scritto di cui sopra, la domanda di parere si intenderà a tutti gli effetti abbandonata ed il Consiglio provvederà alla restituzione degli atti che risultassero eventualmente ancora in suo possesso.

Articolo 10

Espresso il parere, esso non potrà essere fornito all'interessato e comunque da questi in alcun modo utilizzato se prima non sia risultato il pagamento della relativa tassa di opinamento secondo gli importi in vigore al momento dell'emanazione del parere.

(Testo approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri del 24 maggio 2018 Delibera n. 79)